

Norme della pianificazione per il governo del territorio

Signori Consiglieri,

la proposta di legge in esame propone di avviare nella regione Marche un processo innovativo di organica revisione della disciplina del governo del territorio e della sua pianificazione, che consenta di orientare e coordinare gli Enti Locali e i loro piani a favore degli obiettivi del contenimento del consumo di suolo, della rigenerazione urbana e territoriale e del riuso del costruito, dello sviluppo sostenibile.

Il processo in questione, a oltre trent'anni dall'approvazione della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) rappresenta un orizzonte di medio-lungo periodo per il quale è necessario costruire strategie complesse ai diversi livelli di governo verso una disciplina per quanto più possibile unitaria, efficace e di corretta gestione del territorio.

In particolare, la proposta si fonda su dieci "pilastri" e si articola per fasi successive, le quali sono tra loro in rapporto di stretta interdipendenza e connessione, a partire dalla ridefinizione dei piani regionali.

Pianificazione territoriale attuata attraverso due strumenti distinti: il Piano paesaggistico regionale (PPR) e il Piano territoriale regionale (PTR)

Il Piano paesaggistico regionale (PPR, articoli 8 e 9), adeguato ai sensi del d.lgs. 42/2004, previa Intesa con il Ministero della cultura (MIC), in conformità con la Convenzione europea del paesaggio, rappresenta il piano della conoscenza, tutela e valorizzazione del paesaggio.

Esso riconosce gli aspetti e i caratteri peculiari dell'intero territorio regionale, le caratteristiche paesaggistiche, individua i sistemi e gli elementi meritevoli di tutela, delimita gli ambiti paesaggistici, stabilendo per ciascuno di essi la normativa d'uso e individua le misure per il corretto inserimento nel contesto paesaggistico degli interventi di trasformazione del territorio nonché i criteri per la valutazione dei medesimi interventi sul paesaggio.

Il PPR definisce i criteri per l'apposizione, la verifica e l'aggiornamento dei vincoli paesaggistici finalizzati alla tutela dell'identità paesaggistica del territorio marchigiano e dei valori culturali che esso esprime.

Il Piano territoriale regionale (PTR, articoli 10 e 11) è il piano di assetto territoriale fondamentale, della programmazione economica e delle politiche settoriali della Regione. Esso costituisce il quadro strutturale regionale per il disegno strategico dei processi di sviluppo e sostenibilità, esplicita scelte, indirizzi e direttive per lo sviluppo del territorio ai diversi livelli, individua i sistemi territoriali

(insediativo-infrastrutturale/culturale/ambientale-agricolo/sociale/economico).

Inoltre, il PTR incentiva e sostiene l'azione pianificatoria delle Province e dei Comuni nei sistemi territoriali e definisce limiti/regole/indirizzi/direttive per gli approfondimenti provinciali, comunali e unionali.

Il PTR definisce la strategia e individua gli obiettivi e gli indirizzi per il perseguimento della tutela e della salvaguardia del territorio, per assicurare lo sviluppo sostenibile e accrescere la competitività e l'attrattività del sistema territoriale regionale.

Una nuova forma del piano, il Piano urbanistico generale unico (PUG), e il principio di coerenza della pianificazione urbanistica

Il Piano urbanistico generale unico (PUG, articoli 14 e 15) è lo strumento di pianificazione dell'intero territorio comunale, che recepisce a livello comunale i contenuti del PPR ed è formato in coerenza con gli strumenti di pianificazione della Regione, delle Province e i programmi di settore sovraordinati.

Il PUG ricomprende al suo interno due funzioni della pianificazione mediante due componenti: quella strutturale strategico-previsiva e la componente regolativa, entrambe obbligatorie e valide a tempo indeterminato. La componente strutturale del PUG esprime le finalità e gli obiettivi di governo del territorio comunale e ne individua gli esiti attesi, in termini di prestazioni, qualità ed effetti a livello paesaggistico, storico-culturale, territoriale, urbanistico, economico e sociale.

Essa configura le scelte e le previsioni di assetto e di sviluppo del territorio orientate prioritariamente alla rigenerazione urbana e territoriale, al contenimento del consumo di suolo e alla sostenibilità dello sviluppo, degli usi e delle trasformazioni. La componente strutturale non assegna diritti edificatori né delimita fisicamente (e catastalmente) le zone del piano, ma individua ambiti vocazionali del territorio assegnando a essi finalità, obiettivi, esiti attesi, prestazioni e qualità.

La componente regolativa del PUG disciplina il sistema insediativo e infrastrutturale esistente, le aree agricole, le aree naturali da conservare e le parti di territorio non interessate da trasformazioni urbanistiche e da rigenerazione urbana complessa. Essa assegna diritti edificatori con attuazione diretta.

Fuori dal PUG, la pianificazione urbanistica può avere anche una funzione operativa (articoli 16 e 17) facoltativa e di norma finalizzata allo sviluppo della componente strutturale del PUG stesso.

Le suddette diverse funzioni della pianificazione comunale sono valutate tra loro in termini di coerenza: la componente strutturale del PUG definisce in primis le regole e le metodologie per verificare la coerenza della funzione operativa, se da essa prevista, nonché per delineare le previsioni e la disciplina della componente regolativa. Per coerenza si intende la relazione di proattività, funzionalità, efficienza, efficacia, compatibilità, linearità e non contraddittorietà della funzione operativa rispetto alle componenti strutturale e regolativa del PUG.

Inoltre la coerenza costituisce il metodo e il principio in base al quale vanno relazionati tra loro i

contenuti dei piani urbanistici regionali (PTR, PPR), provinciali (PTCP) e comunali (PUG).

Il PUG può essere redatto anche aggregando più Comuni mediante l'istituto dell'Unione di comuni, ed è sempre dotato di un Quadro conoscitivo, di una Carta di sintesi del dissesto e del Piano di protezione civile comunale.

Il metodo e la procedura della copianificazione

La Conferenza di copianificazione e Valutazione Interistituzionale (CeVI, articolo 4) è costituita dalla partecipazione attiva delle istituzioni, ciascuna per le proprie competenze di governo del territorio, all'attività di pianificazione del territorio ai diversi livelli. In tal modo si applicano i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di leale collaborazione, nonché di coerenza e semplificazione, per innovare la pianificazione del territorio e le relazioni transcalari tra i piani regionali (il PTR e il PPR), provinciali (il PTCP) e comunali o unionali (il PUG).

Alla scala della pianificazione urbanistica, le procedure di formazione e approvazione del piano si basano pertanto su conferenze interistituzionali di copianificazione e valutazione, comprensive dell'endoprocedimento VAS del piano svolto all'interno delle conferenze stesse, da sviluppare in due fasi: la prima conferenza è sul Documento programmatico del piano (tempistica 60 giorni) e la seconda conferenza è sul Progetto preliminare del piano (tempistica 90 giorni).

I lavori delle conferenze, convocate e presiedute dall'istituzione precedente e con competenza di approvazione del piano, si concludono con la sintesi delle decisioni assunte e sottoscritte dai partecipanti con diritto di voto, ovvero Regione, MIC/Soprintendenza per quanto attiene l'adeguamento al PPR, Province, Comune o Unione.

La valutazione espressa dalla Conferenza di CeVI è positiva se condivisa all'unanimità o votata, anche per parti, dalla maggioranza dei partecipanti aventi diritto di voto. Conclusasi la CeVI, il Consiglio comunale, previa determinazione del parere di compatibilità ambientale VAS, approva il Progetto definitivo del PUG dando atto di avere recepito l'esito della seconda conferenza.

La CeVI costituisce un processo e un percorso di confronto costruttivo e di condivisione multilivello di durata certa, in particolar modo con riferimento alla componente strutturale del PUG, oltre che ai principali contenuti disciplinati dalla componente regolativa.

Il modello della copianificazione, così come strutturato, consente che la funzione operativa e le sue progettualità, se coerenti con i contenuti strutturali-strategici del PUG, siano lasciate alla responsabilità di formazione e approvazione dei Comuni o Unioni che hanno approvato il PUG stesso.

Lo sviluppo operativo della pianificazione

La funzione operativa (articoli 16 e 17) ove necessaria e in coerenza con il PUG, riguarda interventi di trasformazione urbanistica e rigenerazione urbana complessa, attuati tramite Accordi operativi (AO) o Piani urbanistici esecutivi (PUE) convenzionati, di durata massima decennale, con decadenza dei diritti edificatori dopo 2 anni (con proroga di 1 anno per motivate gravi ragioni) senza

stipula delle convenzioni e approvati dal Consiglio comunale. La funzione operativa è finalizzata allo sviluppo della componente strutturale del PUG stesso. Tale funzione riguarda esclusivamente le trasformazioni urbanistiche, gli interventi di rigenerazione urbana complessa e di rigenerazione territoriale ed è realizzata in coerenza con la componente strutturale sopra indicata. Tale funzione, che attribuisce anch'essa diritti edificatori, è ad attuazione indiretta.

In virtù del principio di coerenza, le varianti trovano applicazione solo in caso di assenza di coerenza degli AO o dei PUE rispetto al PUG. In tal modo si favorisce la flessibilità dello strumento urbanistico e il suo sviluppo operativo-progettuale rispetto al modello pianificatorio tradizionale del PRG comunale.

Introduzione, nella funzione operativa del PUG, degli istituti della perequazione urbanistica e della perequazione territoriale

La perequazione urbanistica (articolo 20) quale principio, metodo e tecnica operativa evita le disparità di trattamento tra proprietà immobiliari che si trovano in analoghe condizioni di fatto e di diritto e realizza l'indifferenza delle proprietà medesime rispetto alle scelte di pianificazione urbanistica, attraverso l'equa ripartizione dei benefici e degli oneri che da essa derivano; assicura la cessione gratuita delle aree per la realizzazione e la qualificazione della città pubblica, quale complesso dei servizi, delle opere di urbanizzazione, delle aree destinate a verde pubblico e degli altri spazi pubblici, ivi comprese le infrastrutture e l'edilizia residenziale pubblica, in relazione allo sviluppo della città privata, quale complesso delle abitazioni e delle attività economiche, produttive e terziarie.

Il PUG stabilisce le regole generali, i criteri e le modalità della perequazione, che trovano applicazione con particolare riferimento agli interventi di trasformazione e di rigenerazione urbana complessa e individua gli ambiti interessati, che possono essere costituiti anche da parti di territorio non contigue.

Infine, la perequazione urbanistica si realizza con l'equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra le proprietà immobiliari comprese nell'ambito interessato, indipendentemente dalla localizzazione dell'edificabilità e dalla destinazione d'uso assegnata alle singole proprietà dagli Accordi operativi (AO) o dai Piani urbanistici esecutivi (PUE) siano essi privati o pubblici convenzionati.

La perequazione territoriale (articolo 27) è lo strumento di promozione di accordi territoriali compensativi fra pubbliche amministrazioni e di equa ripartizione di benefici/costi derivanti da scelte localizzative della pianificazione di Regione (PTR e PPR), Province (PTCP) e Comuni/Unioni (PUG).

Introduzione del concetto di città pubblica e degli standard urbanistici locali e territoriali

Le dotazioni urbanistiche e territoriali per la città pubblica (articolo 21) costituiscono il complesso delle aree, delle attrezzature e degli spazi pubblici o di uso pubblico che concorrono a realizzare la città pubblica, garantendo e migliorando l'accessibilità, la qualità e la fruibilità dei servizi, le condizioni di vita e di relazione e la coesione sociale. Esse costituiscono un diritto e sono reperite

quando possibile mediante perequazione urbanistica o, se necessario, mediante esproprio per pubblica utilità.

Il PUG assicura il reperimento di aree e attrezzature per la realizzazione delle dotazioni urbanistiche (di livello locale o zonale) obbligatorie e delle dotazioni territoriali (livello urbano-territoriale e di interesse generale, corrispondenti alle Zone F del d.m. 1444/1968, obbligatorie per i Comuni con popolazione complessiva insediata o da insediare superiore a 15.000 abitanti) perseguendo obiettivi di accessibilità, di fruibilità delle aree pubbliche, di contrasto al consumo di suolo, di permeabilità dei suoli, di miglioramento della biodiversità e della funzionalità ecosistemica delle aree verdi, di supporto alla mobilità sostenibile, di qualità e riconoscibilità dello spazio pubblico nel paesaggio urbano, di sostenibilità energetica e di edilizia residenziale pubblica.

Il testo disciplina, ai sensi del d.m. 1444/1968, le quantità minime di dotazioni urbanistiche per le funzioni residenziali, terziarie-commerciali e produttivo-logistiche, privilegiando le dotazioni riservate a verde pubblico. Quando si attiva la funzione operativa, negli AO e PUE, viene riservata a verde pubblico una dotazione aggiuntiva a quella minima inderogabile non inferiore a tre metri quadrati per abitante.

Viene, inoltre, prevista una specifica disciplina per i Comuni con popolazione complessiva (insediata o da insediare) non superiore a 3.000 abitanti e con possibili riduzioni delle dotazioni urbanistiche.

Infine, anche per gestire le sempre più frequenti emergenze ambientali che hanno colpito e che continuano a colpire l'intero territorio nazionale, i piani territoriali provinciali possono prevedere criteri per la localizzazione delle dotazioni territoriali di livello urbano-territoriale e di interesse generale, anche prescindendo dai confini amministrativi e dalla popolazione complessiva dei singoli Comuni, con particolare riguardo alle dotazioni/attrezzature/spazi destinate alla Protezione civile.

Attivazione di processi di rigenerazione urbana complessa, riqualificazione dell'edificato e di rigenerazione territoriale

Nella proposta di legge, la rigenerazione urbana e territoriale (articolo 25) è concepita come finalità fondamentale della pianificazione urbanistica e territoriale. In particolare, viene definita la rigenerazione territoriale quale complesso sistematico di interventi di trasformazioni con ricadute sovralocali o intercomunali, finalizzati al miglioramento e alla riqualificazione ambientale e paesaggistica del territorio prevalentemente non urbanizzato, degradato e compromesso perseguendo la resilienza al rischio sismico e al dissesto idrogeologico, la qualità urbanistico-ecologica ed edilizia, il contrasto al consumo di suolo non urbanizzato.

Questo processo viene definito nel PUG tramite obiettivi di riorganizzazione insediativa, riqualificazione paesaggistica, ambientale e urbanistica, criteri di recupero e riuso di aree dismesse già impermeabilizzate, demolizione delle opere incongrue e trasferimento volumetrico, nonché de-impermeabilizzazione e rinaturalizzazione delle aree interessate.

La legge definisce inoltre la rigenerazione urbana, articolandola in due tipologie: la rigenerazione

urbanistica e la riqualificazione dell'edificato.

Gli interventi di rigenerazione urbanistica sono afferenti alla funzione operativa in coerenza con il PUG, comportano la ristrutturazione urbanistica di aree degradate/dismesse/marginali e si attuano con accordi pubblico/privato (AO) e piani urbanistici esecutivi convenzionati pubblici o privati (PUE). Tali interventi si concretizzano in processi di rigenerazione coerenti con finalità e ambiti vocazionali indicati nella funzione strutturale del PUG.

Gli interventi di riqualificazione dell'edificato sono afferenti alla componente regolativa del PUG, sono sempre ammessi e attuati con intervento diretto, nel rispetto della disciplina di tutela, su singoli edifici o limitati gruppi di edifici. Essi consistono in interventi di riuso, ristrutturazione con ampliamento, demolizione e ricostruzione con ampliamento e sostituzione edilizia con ampliamento, finalizzati a migliorare la qualità sismica, energetica, ambientale, igienica e funzionale dei singoli edifici.

Introduzione di incentivi e facilitazioni a sostegno della rigenerazione urbana

Gli incentivi previsti dalla proposta di legge (articolo 26) in relazione agli interventi di rigenerazione urbana prevedono la riduzione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d ter) del d.p.r. 380/2001 per gli interventi di riqualificazione dell'edificato e di rigenerazione urbanistica in variante del PUG medesimo.

È inoltre prevista la riduzione del contributo di costruzione di un ulteriore venti per cento rispetto a quello calcolato per intero in base alle tabelle parametriche, aggiuntivo rispetto a quanto già previsto dall'articolo 17, comma 4-bis, del d.p.r. 380/2001, per gli interventi di rigenerazione urbana, e in particolare per quelli di rigenerazione urbanistica che prevedono la bonifica dei suoli o quote significative di de-impermeabilizzazione.

Il PUG può poi prevedere l'esenzione dall'obbligo della dotazione urbanistica aggiuntiva (3 metri quadrati per abitante di verde) prevista per gli atti di pianificazione urbanistica con funzione operativa, qualora gli interventi di riqualificazione urbanistica determinino un'aggregazione di aree e servizi destinati ad attività polifunzionali.

Infine, in attuazione dell'articolo 23-quater del d.p.r. 380/2001, il PUG può altresì consentire e agevolare usi temporanei finalizzati a verificare la maggiore efficienza ed efficacia dei connessi interventi di riqualificazione dell'edificato in funzione degli obiettivi e degli esiti attesi del PUG, attraverso la previsione di un'apposita disciplina nella sua componente regolativa. Per le medesime finalità i PUE e gli AO possono prevedere usi temporanei con riferimento agli interventi di rigenerazione urbanistica.

Il sistema di implementazione e interscambio dei dati informativi in possesso delle PA

In linea con il processo di progressiva digitalizzazione della PA, si prevede l'implementazione e la diffusione di un sistema integrato dei dati e informazioni utili alla rappresentazione organica dello stato del territorio (Quadro conoscitivo, articolo 7) tramite una piattaforma informatica unica cogestita

dagli enti competenti, condivisa e implementata avvalendosi anche della copianificazione interistituzionale.

L'aggiornamento del Quadro conoscitivo degli strumenti di pianificazione alle varie scale (PPR, PTR, PTCP e PUG) è effettuato in via ordinaria ogni quattro anni o ogniqualvolta se ne presenti la necessità.

Regime transitorio, abrogazioni, coordinamento della vigente normativa regionale

La norma transitoria disciplina la prima applicazione della Proposta di Legge.

A tal fine, sono dettati i tempi di approvazione del PPR (entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge), del PTR (entro sei mesi dalla data di approvazione del PPR), dei PTCP (entro sei mesi dalla data di approvazione del PTR) e dei PUG (entro ventiquattro mesi dall'approvazione del PTCP e in ogni caso non oltre quarantotto mesi dall'entrata in vigore della legge).

Con riferimento ai PUG, nel periodo transitorio sono consentite le varianti previste dall'articolo 15, comma 5, 26 bis, 26 ter e 26 quater della l.r. 34/1992, con alcune limitazioni e condizioni per le espansioni in zona agricola e per le attività produttive.

Per i Comuni dotati di piano regolatore generale e che abbiano istituito la Commissione locale del paesaggio, sono consentiti interventi di riqualificazione dell'edificato con possibilità di incremento volumetrico massimo del venti per cento della volumetria esistente, legata al miglioramento di alcune prestazioni dal punto di vista sismico, energetico, sociale e ambientale.

La norma finanziaria della proposta di legge, coerentemente all'iter di approvazione dei piani territoriali di cui sopra, provvede a finanziare, in sede di prima attuazione, la celere e attenta predisposizione dei piani indicati, della piattaforma informatica unica regionale, dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e interventi formativi per gli enti locali quali strumenti indispensabili per la prevista pianificazione marchigiana.

A fronte della portata estremamente innovativa degli strumenti e degli istituti previsti, deriva sia la necessità di formare il personale in servizio presso le varie amministrazioni coinvolte (dei Comuni e anche delle Province) che si dovrà confrontare con principi, procedure e tempistiche nuove, sia la necessità di supportare fattivamente il contenimento del consumo di suolo e l'attuazione di strategie di rigenerazione urbana e territoriale previste.

Le norme finali e le abrogazioni provvedono a disciplinare l'applicazione a regime della proposta di legge e a effettuare il necessario coordinamento rispetto alla normativa vigente.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA (Art.8 della LR 31/2001)

La proposta di legge in esame propone di avviare un processo innovativo di organica revisione della disciplina del governo del territorio nella Regione Marche che consenta di orientare e coordinare gli enti locali verso un'efficace pianificazione urbanistica a favore degli obiettivi del contenimento del consumo di suolo, della rigenerazione urbana e territoriale e del riuso del costruito.

Il processo in questione, ad oltre 30 anni dall'approvazione della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) rappresenta un orizzonte di lungo periodo per il quale è necessario costruire strategie complesse ai diversi livelli di governo verso una disciplina per quanto più possibile unitaria di corretta gestione del territorio. Tale percorso ha inizio con la ridefinizione dei piani regionali e si articola per fasi successive, le quali sono tra loro in rapporto di stretta interdipendenza e connessione.

La prima fase che si presenta come propedeutica alle altre, è quella dell'adeguamento da parte della Regione del Piano paesaggistico regionale PPR (articoli 8 e 9) ai sensi del d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., previa Intesa con il Ministero della cultura, in conformità con la Convenzione europea del paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000.

Contestualmente al PPR, in questa prima fase che si pone a fondamento delle altre, la Regione procederà alla stesura del Piano territoriale regionale PTR (articoli 10 e 11) che costituisce il piano di assetto e sviluppo territoriale fondamentale, della programmazione economica e delle politiche settoriali regionali.

Ai citati piani regionali, a completamento della fase in parola, si aggiungerà la predisposizione e la messa a regime di un sistema di implementazione e interscambio dei dati informativi tra PA mediante una piattaforma informatica unica regionale propedeutica alla costruzione del Quadro Conoscitivo (articolo 7) che costituisce il sistema integrato dei dati e delle informazioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica regionali.

In ultimo, sempre in sede di prima attuazione della legge, la Regione Marche provvederà a istituire l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio (articolo 30) ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del d.lgs. 42/2004.


Posto quanto sopra, la proposta in esame provvede a finanziare, in sede di prima attuazione della legge, la celere e attenta predisposizione dei piani indicati, della piattaforma informatica unica regionale e dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio quali strumenti indispensabili per la prevista pianificazione marchigiana.

Nel merito la proposta di legge individua l'innovativa metodologia della Conferenza di copianificazione interistituzionale CeVi (articolo 4) quale metodo e procedura concepita per applicare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di leale collaborazione, nonché di coerenza e semplificazione, per una maggiore efficacia delle strategie di pianificazione del territorio e delle relazioni transcalari tra i piani regionali (il PTR e il PPR), provinciali (Piano territoriale di coordinamento provinciale PTCP) e comunali o unionali (Piano urbanistico generale unico PUG).

Da quanto rappresentato, anche in considerazione della portata estremamente innovativa degli strumenti e degli istituti previsti dalla presente proposta, deriva la necessità di destinare, sin dalla prima fase di attuazione della legge, delle risorse volte a formare il personale in servizio presso le varie amministrazioni coinvolte che si dovrà confrontare con principi, procedure e tempistiche nuove, ferma restando la futura implementazione di tali risorse.

Inoltre nelle fasi successive potranno essere previsti interventi volti a supportare fattivamente il contenimento del consumo di suolo, l'attuazione di strategie di rigenerazione urbana e di riuso del costruito, anche mediante il conferimento di fondi volti alla predisposizione degli strumenti urbanistici di competenza degli Enti Locali e al finanziamento degli interventi attuativi degli obiettivi in questione.

Schema di attuazione della PdL «Norme della pianificazione per il governo del territorio»



Articolo 1 **(Oggetto e finalità)**

L'articolo indica le finalità della legge sul governo del territorio illustrandone i principi ispiratori. L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 2 **(Soggetti della pianificazione)**

L'articolo indica quali sono i soggetti che partecipano alla pianificazione per il governo del territorio nella Regione Marche e quali sono i principi generali ai quali si uniforma la pianificazione stessa. Viene previsto l'esercizio in forma associata delle funzioni di pianificazione urbanistica comunale. L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 3 **(Strumenti della pianificazione)**

La disposizione indica come si articola, nella Regione Marche, la pianificazione per il governo del territorio regionale. Precisa, altresì, quali sono i principi ai quali si uniformano i piani regionali, provinciali, comunali nonché le altre forme di pianificazione ivi indicate. L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 4 **(Conferenza di copianificazione e valutazione interistituzionale)**

L'articolo introduce nella pianificazione per il governo del territorio regionale un peculiare processo di approvazione per i piani di competenza regionale, provinciale e comunale. Viene previsto il metodo della copianificazione e della valutazione interistituzionale, attraverso cui è assicurata la partecipazione attiva e paritaria delle amministrazioni pubbliche competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica e di tutela del paesaggio. L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 5 **(Sviluppo sostenibile e valutazione ambientale)**

L'articolo stabilisce, in attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, che le procedure per la verifica di assoggettabilità a VAS e per la VAS sono integrate nel procedimento di formazione e approvazione degli atti di pianificazione. L'articolo dispone, altresì, che l'autorità competente per

la VAS è individuata all'interno del Comune o della forma associativa tra Comuni cui compete l'adozione e approvazione o dalla provincia di riferimento. Viene previsto che le procedure per la verifica di assoggettabilità a VAS e per la VAS sono integrate nel procedimento di formazione e approvazione degli atti di pianificazione.

Si ritiene che dall'applicazione della disposizione non derivino oneri organizzativi a carico degli enti coinvolti in quanto la semplificazione, la razionalizzazione previste in materia pianificatoria, la formazione del personale, nonché, il ruolo delle Province che già esercitano questa funzione, consentono l'esercizio delle attività previste da parte dei medesimi soggetti.

Articolo 6

(Contrasto al consumo di suolo)

L'articolo sottolinea l'importanza dell'obiettivo del contrasto al consumo di suolo, descrive e specifica il perseguimento dello stesso attraverso la predisposizione degli atti di pianificazione. L'articolo fa riferimento ad attività di pianificazione urbanistica già svolta dagli enti locali che ad oggi predispongono analoghi strumenti.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 7

(Quadro conoscitivo, raccolta e interscambio dei dati informativi)

L'articolo definisce il quadro conoscitivo (QC) quale sistema integrato dei dati e delle informazioni necessarie alla comprensione dei contenuti degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica. Tale piattaforma informatica unica è cogestita dai soggetti della pianificazione di cui all'articolo 2.

Pertanto, l'articolo ha portata innovativa in quanto istituisce, regola e disciplina il funzionamento di una banca dati informatica funzionale non solo alla comprensione degli atti di pianificazione territoriale, ma anche all'interscambio tra pubbliche amministrazioni di dati a disposizione della stessa.

In sede di prima attuazione della legge, per gli adempimenti prodromici alla realizzazione della piattaforma e per la predisposizione e avvio della stessa è prevista per l'annualità 2024 come specificato nell'articolo 32 (Disposizioni finanziarie) la spesa massima di 90.000,00 euro, importo stimato con riferimento a indagini di mercato e all'esame di affidamenti di procedure analoghe ad evidenza pubblica e nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili del bilancio vigente.

Di seguito sono evidenziati gli specifici capitoli di spesa a carico della Missione 08, Programma 01:

Missione / Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to Anno 2024	Nota
Missione 08/ Programma 01/ Titolo 02	N. SCHEDA CNI 13289	Spese per acquisto e sviluppo software e manutenzione evolutiva	50.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge per il finanziamento delle spese di acquisto e sviluppo software e relativa manutenzione, quota investimento.
Missione 08/ Programma 01/ Titolo 01	N. SCHEDA CNI 13288	Spese per il conferimento di incarichi a professionisti ed esperti	40.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge per le spese relative agli incarichi necessari per la redazione e implementazione del Quadro Conoscitivo contenente i dati e le informazioni territoriali.

Articolo 8

(Piano paesaggistico regionale - PPR)

L'articolo disciplina, in attuazione e nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale (PPR) il quale indica gli obiettivi e gli indirizzi di tutela e di valorizzazione del paesaggio, al fine di assicurare che esso sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 9
(Procedimento di approvazione del PPR)

L'articolo descrive il procedimento di approvazione del PPR che è elaborato congiuntamente dalla Regione e dal Ministero della cultura ai sensi degli articoli 135 e 143 del d.lgs. 42/2004, anche nella forma dello svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento del Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) ai sensi dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo.

La complessità della materia e la natura innovativa delle tematiche paesaggistiche implica la collaborazione di personale tecnico-professionale della Regione, nonché il sostegno dal punto di vista scientifico, di università o di altre professionalità esterne all'amministrazione, al fine di completare il lavoro svolto sinora per l'adeguamento del PPAR al d.lgs. 42/2004.

A tal fine, in fase di prima attuazione della legge, è prevista per l'annualità 2024 come specificato nell'articolo 32 (Disposizioni finanziarie) la spesa massima di 80.000,00 euro, importo stimato con riferimento a indagini di mercato e all'esame di affidamenti di procedure analoghe ad evidenza pubblica e nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili del bilancio vigente.

Di seguito è evidenziato il capitolo di spesa a carico della Missione 08, Programma 01:

Missione / Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento Anno 2024	Nota
Missione 08/ Programma 01/ Titolo 01	N. SCHEDA CNI 13288	Spese per il conferimento di incarichi a professionisti ed esperti	80.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge per le spese relative a n.2 incarichi necessari per il completamento degli elaborati del Piano Paesaggistico Regionale.

Articolo 10
(Piano territoriale regionale – PTR)

L'articolo disciplina il Piano territoriale regionale (PTR) il quale definisce le strategie, individua gli obiettivi e gli indirizzi per il perseguimento della tutela e della salvaguardia del territorio. Il PTR è lo strumento che assicura lo sviluppo sostenibile, accresce la coesione, la competitività e l'attrattività del sistema territoriale regionale.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 11
(Procedimento di approvazione del PTR)

L'articolo disciplina il procedimento di approvazione del PTR. Considerato il lasso di tempo intercorso dalla redazione dell'ultimo piano territoriale regionale, ex Piano di inquadramento territoriale (PIT) approvato con delibera amministrativa del Consiglio regionale n. 295 dell'8 febbraio 2000, si rende evidente la complessità tecnico-scientifica della redazione di un piano che ad oggi presuppone la collaborazione e la cooperazione di professionalità estremamente eterogenee tra loro. Questo implica la collaborazione di personale tecnico-professionale della Regione, nonché il sostegno di altre specifiche professionalità esterne all'amministrazione.

A tal fine, in fase di prima attuazione della legge, per la redazione del PTR è prevista per l'annualità 2024 come specificato nell'articolo 32 (Disposizioni finanziarie) la spesa massima di 80.000,00 euro, importo stimato con riferimento a indagini di mercato e all'esame di affidamenti di procedure analoghe ad evidenza pubblica e nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili del bilancio vigente.

Di seguito è evidenziato il capitolo di spesa a carico della Missione 08, Programma 01:

Missione / Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento Anno 2024	Nota
Missione 08/ Pro- gramma 01/ Titolo 01	N. SCHEDA CNI 13288	Spese per il conferimento di incarichi a professionisti ed esperti	80.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge per le spese relative a n.2 incarichi necessari per il completamento degli elaborati del Piano Territoriale Regionale.

Articolo 12

(Piano territoriale di coordinamento provinciale - PTCP)

L'articolo disciplina il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) quale strumento di pianificazione territoriale di livello intermedio tra la pianificazione regionale e quella urbanistica comunale. Il PTCP delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali e gli indirizzi di assetto e di sviluppo del territorio provinciale, al quale si conformano le politiche, i piani e i programmi di settore di competenza della provincia e al quale si coordinano, per coerenza e sussidiarietà, gli atti di pianificazione urbanistica comunale.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 13

(Procedimento di approvazione del PTCP)

L'articolo descrive il procedimento di redazione ed approvazione del PTCP, che segue la procedura di copianificazione di cui all'articolo 4.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 14

(Piano urbanistico generale unico – PUG)

L'articolo disciplina il Piano urbanistico generale unico (PUG) che è lo strumento di pianificazione dell'intero territorio comunale, che recepisce a livello comunale i contenuti del piano paesaggistico regionale (PPR), si adegua al Piano di bacino di cui al d.lgs. 152/2006 ed è formato in coerenza con il PTR, il PTCP e i piani e i programmi di settore degli altri livelli istituzionali. Il PUG ha una componente strutturale ed una componente operativa.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 15

(Procedimento di approvazione del PUG)

L'articolo descrive il procedimento di approvazione del PUG, che segue la procedura di copianificazione di cui all'articolo 4.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 16

(Pianificazione urbanistica con funzione operativa)

L'articolo disciplina la pianificazione urbanistica con funzione operativa, ovvero quella finalizzata allo sviluppo operativo e progettuale della componente strutturale del PUG. La stessa riguarda le trasformazioni urbanistiche e gli interventi di rigenerazione urbanistica e di rigenerazione territoriale disciplinati da questa proposta di legge.

La funzione operativa, che deve essere realizzata in coerenza con la componente strutturale del PUG, si esplica attraverso Piani urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica e di iniziativa privata (PUE), nonché attraverso Accordi operativi (AO).

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 17

(Procedimento di approvazione dei PUE e degli AO)

L'articolo disciplina il procedimento di approvazione dei PUE di iniziativa pubblica e di iniziativa privata (PUE), nonché degli AO.

Il Comune, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento può promuovere la presentazione di proposte di PUE o di AO attraverso la pubblicazione di avvisi pubblici di manifestazione di interesse, nei quali sono evidenziati gli obiettivi e le finalità da perseguire nello sviluppo operativo delle previsioni del PUG.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 18

(Consorti di proprietari e comparti edificatori)

L'articolo disciplina i consorzi di proprietari e i comparti edificatori. I proprietari, riuniti in consorzio, possono presentare al Comune la proposta di PUE a iniziativa privata, previo invito rivolto agli altri proprietari. Questi devono rappresentare almeno la maggioranza assoluta del valore degli immobili ricompresi nell'ambito interessato. In caso di PUE di iniziativa pubblica il Comune informa della proposta i proprietari che rappresentano la totalità degli immobili dell'ambito interessato. L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 19

(Concorsi di progettazione e di idee)

L'articolo tratta l'istituto, già previsto dalla normativa vigente, del concorso di progettazione e di idee che può essere promosso dai Comuni, ai sensi della normativa statale vigente, anche al fine di favorire gli interventi di rigenerazione urbana e territoriale e la loro qualità progettuale. L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 20

(Perequazione urbanistica)

L'articolo esplicita il metodo della perequazione urbanistica le cui regole generali, criteri e modalità vengono stabilite dal Piano urbanistico generale unico (PUG), riproponendo un tema già affrontato nella legge regionale 23 novembre 2011, n.22. Tale metodo trova applicazione con particolare riferimento agli interventi di trasformazione e di rigenerazione urbanistica e si realizza mediante l'equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra le proprietà immobiliari comprese nell'ambito interessato. L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 21

(Dotazioni urbanistiche e territoriali per la città pubblica)

L'articolo disciplina le dotazioni urbanistiche e territoriali che costituiscono il complesso delle aree, delle attrezzature e degli spazi pubblici o di uso pubblico che concorrono a realizzare la città pubblica, garantendo e migliorando l'accessibilità, la qualità e la fruibilità dei servizi, le condizioni di vita e di relazione e la coesione sociale. Le dotazioni urbanistiche e territoriali sono reperite mediante la perequazione urbanistica, l'espropriazione per pubblica utilità ovvero attraverso la costituzione di servitù/diritti d'uso pubblico. L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 22

(Varianti mediante accordo di programma e mediante piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari)

L'articolo disciplina le varianti al PUG mediante accordo di programma di cui all'articolo 34 del d.lgs. 267/2000 e mediante piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 58 del d.lgs. 112/2008 convertito in legge 133/2008.

L'articolo disciplina istituti già presenti nella normativa regionale di seguito precisata: articolo 26 bis ed articolo 26 ter della l.r. 34/1992, pertanto non comporta oneri organizzativi aggiuntivi.

Articolo 23

(Varianti mediante SUAP)

L'articolo disciplina le varianti mediante SUAP in attuazione dell'articolo 8 del d.p.r. 160/2010, nei casi in cui il PUG non individui, rispettivamente nella componente strutturale e nella componente regolativa, ambiti vocati o aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o gli ambiti o le aree individuati siano insufficienti rispetto alle esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale di cui al comma 2.

L'articolo disciplina funzioni già esercitate ai sensi dell'articolo 26 quater (Attuazione dell'articolo 8 del d.p.r. 160/2010. Progetti inerenti al SUAP comportanti la variazione dello strumento urbanistico)

della l.r. 34/1992, pertanto non comporta oneri organizzativi aggiuntivi.

Articolo 24
(Disciplina del territorio rurale)

L'articolo disciplina la pianificazione del territorio rurale che si attua ai diversi livelli istituzionali ed è finalizzata alla tutela e alla valorizzazione dei territori agricoli. La pianificazione è anche finalizzata alla valorizzazione delle capacità produttive agroalimentari e silvo-pastorali, riconoscendone e salvaguardandone le differenti vocazionalità, le qualità paesaggistiche e ambientali, inclusi gli edifici di valore storico-architettonico, culturale e documentario che connotano il territorio rurale.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Il comma 7 disciplina un'attività già esercitata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della l.r. 13/1990, pertanto non comporta oneri organizzativi aggiuntivi.

Articolo 25
(Rigenerazione urbana e territoriale)

L'articolo descrive la rigenerazione urbana e territoriale quale modalità integrata di governo del territorio per la riqualificazione dei sistemi insediativi e infrastrutturali esistenti e per l'eliminazione di situazioni di degrado. La rigenerazione urbana e territoriale si realizza attraverso strategie, azioni, regole e progettualità finalizzate al perseguimento di obiettivi di prevenzione e mitigazione del rischio sismico e idrogeologico, di contrasto al consumo di suolo, di qualità paesaggistica, ecologica, urbanistica, edilizia e architettonica, di promozione dello sviluppo sostenibile, di equità sociale e del diritto all'abitare, anche attraverso la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale e pubblica.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 26
(Incentivi urbanistici per gli interventi di rigenerazione urbana)

L'articolo prevede e indica quali sono gli incentivi urbanistici per gli interventi di riqualificazione dell'edificato e di rigenerazione urbanistica nel rispetto della disciplina vigente in materia.

Al comma 7 viene previsto che la Regione promuove attività di formazione e di aggiornamento professionale del personale assegnato agli uffici tecnici delle Province e dei Comuni.

A tal fine, in fase di prima attuazione della legge, per la formazione del personale dedicato è prevista per l'annualità 2024 come specificato nell'articolo 32 (Disposizioni finanziarie), la spesa massima di 30.000,00 euro, importo stimato con riferimento a indagini di mercato e nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili del bilancio vigente.

Di seguito è evidenziato il capitolo di spesa a carico della Missione 08, Programma 01:

Missione / Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento Anno 2024	Nota
Missione 08/ Programma 01/ Titolo 01	N. SCHEDA CNI 13290	Spese per interventi formativi e di addestramento per personale esterno all'ente	30.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge per le spese per interventi formativi e di addestramento per personale esterno all'ente.

Articolo 27
(Perequazione territoriale)

L'articolo disciplina la perequazione territoriale, la quale consiste nell'applicazione di principi perequativi a scala sovracomunale, tramite il ricorso a modalità di compensazione e redistribuzione dei vantaggi, dei costi e degli effetti derivanti dalle scelte dei piani e delle politiche territoriali. La stessa costituisce modalità di attuazione delle previsioni degli atti di pianificazione territoriale approvati dalla Regione o dalle Province, nonché di eventuali politiche o progetti di livello sovracomunale promossi dai Comuni.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 28
(Accordi territoriali)

L'articolo disciplina gli accordi territoriali, i quali sono finalizzati all'attuazione delle scelte strategiche e degli assetti strutturali del PTR e dei PTCP, di politiche territoriali di livello sovracomunale, per la modifica e l'integrazione della pianificazione di livello territoriale o per la definizione di assetti strutturali di livello sovracomunale. Gli stessi costituiscono modalità attuativa della perequazione territoriale e della rigenerazione territoriale.

L'articolo disciplina quanto già previsto dall'articolo 15 della l.r. 241/1990, pertanto non comporta oneri organizzativi aggiuntivi.

Articolo 29
(Commissione regionale per il paesaggio e Commissioni locali)

L'articolo disciplina la Commissione regionale per il paesaggio ai sensi del d.lgs. 42/2004 e la delega per le Commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 148 del d.lgs. 42/2004, alle quali compete il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

L'articolo disciplina quanto già previsto dalla d.g.r. 438/2011; le Commissioni locali sono già previste dalla l.r. 34/2008, pertanto non comporta oneri organizzativi aggiuntivi.

Articolo 30
(Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e funzioni delegate agli enti locali)

La disposizione istituisce e disciplina, in attuazione dell'articolo 133, comma 1, del d.lgs. 42/2004, l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio con funzioni di studio, raccolta dati, proposte per la determinazione degli obiettivi di qualità del paesaggio, nonché monitoraggio dell'attuazione della pianificazione paesaggistica.

I commi 4, 5, 6 e 7 disciplinano, riorganizzandolo, il meccanismo delle funzioni già delegate agli enti locali prevedendo altresì che la Regione vigili sull'ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. 42/2004 da parte degli enti delegati per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio. Tali disposizioni rientrano nell'ambito delle attività già svolte dagli enti preposti ai sensi delle l.r. 34/1992 e l.r. 34/2008 e delle attività proprie della Regione, pertanto non comporta oneri organizzativi aggiuntivi.

Considerato che l'attività dell'Osservatorio deve essere supportata da una piattaforma informatica e che pertanto la stessa deve essere predisposta e avviata e che il funzionamento dell'Osservatorio implica la collaborazione di personale tecnico-professionale della Regione, nonché il sostegno di altre specifiche professionalità esterne all'Amministrazione, è previsto lo stanziamento complessivo di 120.000,00 euro per l'annualità 2024, come specificato nell'articolo 32 (Disposizioni finanziarie) importo stimato con riferimento a indagini di mercato e dall'esame di affidamenti di procedure analoghe a evidenza pubblica e nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili del bilancio vigente.

Di seguito sono evidenziati i capitoli di spesa a carico della Missione 08, Programma 01:

Missione / Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamento Anno 2024	Nota
Missione 08/ Programma 01/ Titolo 02	N. SCHEDA CNI 13289	Spese per acquisto e sviluppo software e manutenzione evolutiva	75.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge per le spese per acquisto e sviluppo software e manutenzione evolutiva.
Missione 08/ Programma 01/ Titolo 01	N. SCHEDA CNI 13286	Indennità e rimborsi spese di commissioni spettanti ai componenti dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio	4.750,00	Stanziamento iscritto con questa legge per le spese relative ai componenti dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio. (La somma comprensiva del gettone di presenza e degli oneri accessori, è stata stimata mediante una proiezione in cui si prevedono 7 incontri annuali con la partecipazione di 10 membri).

Missione 08/ Programma 01/ Titolo 01	N. SCHEDA CNI 13287	Indennità e rimborsi spese di commissioni spettanti ai componenti dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio -pagamento IRAP	250,00	Stanziamiento iscritto con questa legge per le spese IRAP dei componenti dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio.
Missione 08/ Programma 01/ Titolo 01	N. SCHEDA CNI 13288	Spese per il conferimento di incarichi a professionisti ed esperti	40.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge per le spese relative al conferimento di incarichi a professionisti ed esperti necessario per l'elaborazione dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio.

Articolo 31

(Verifica di compatibilità idraulica)

L'articolo stabilisce la necessità di sottoporre gli atti di pianificazione territoriale e urbanistica e le loro varianti, in determinati casi disciplinati dalla legge stessa, alla verifica di compatibilità idraulica analogamente a quanto in precedenza previsto dall'articolo 10 della l.r. 22/2011.

L'articolo disciplina un'attività già prevista all'articolo 10 della l.r. 22/2011 pertanto non comporta oneri organizzativi aggiuntivi.

Articolo 32

(Disposizioni finanziarie)

L'articolo stabilisce le disposizioni finanziarie di questa legge.

I commi 1, 2, 3, 4 e 5 autorizzano per l'anno 2024 il finanziamento complessivo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge per l'importo di euro 400.000,00 per il 2024, inteso come limite massimo commisurato alle risorse disponibili nel bilancio vigente 2023/2025 a carico della Missione 08, Programma 01, Titolo 01 per euro 275.000,00 e Titolo 02 per euro 125.000,00 a carico dei nuovi capitoli sotto riportati:

Missione / Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento Anno 2024	Nota
Missione 08/ Programma 01/ Titolo 02	N. SCHEDA CNI 13289	Spese per acquisto e sviluppo software e manutenzione evolutiva	50.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge per il finanziamento delle spese per acquisto e sviluppo software e manutenzione evolutiva.
Missione 08/ Programma 01/ Titolo 01	N. SCHEDA CNI 13288	Spese per il conferimento di incarichi a professionisti ed esperti	40.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge per Spese per il conferimento di incarichi a professionisti ed esperti.
Missione 08/ Programma 01/ Titolo 01	N. SCHEDA CNI13288	Spese per il conferimento di incarichi a professionisti ed esperti	80.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge per Spese per il conferimento di incarichi a professionisti ed esperti.
Missione 08/ Programma 01/ Titolo 01	N. SCHEDA CNI13288	Spese per il conferimento di incarichi a professionisti ed esperti	80.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge per Spese per il conferimento di incarichi a professionisti ed esperti.
Missione 08/ Programma 01/ Titolo 01	N. SCHEDA CNI 13290	Spese per interventi formativi e di addestramento per personale esterno all'ente	30.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge per le spese per interventi formativi e di addestramento per personale esterno all'ente.
Missione 08/ Programma 01/ Titolo 02	N. SCHEDA CNI13289	Spese per acquisto e sviluppo software e manutenzione evolutiva	75.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge per il finanziamento delle spese per acquisto e sviluppo software e manutenzione evolutiva.
Missione 08/ Programma 01/ Titolo 01	N. SCHEDA CNI	Indennità e rimborsi spese di commissioni spettanti ai componenti	4.750,00	Stanziamiento iscritto con questa legge per le spese relative ai componenti dell'Osservatorio

	13286	dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio.		regionale per la qualità del paesaggio. (La somma comprensiva del gettone di presenza e degli oneri accessori, è stata stimata mediante una proiezione in cui si prevedono 7 incontri annuali con la partecipazione di 10 membri).
Missione 08/ Programma 01/ Titolo 01	N. SCHEDA CNI 13287	Indennità e rimborsi spese di commissioni spettanti ai componenti dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio - pagamento IRAP	250,00	Stanziamiento iscritto con questa legge per le spese IRAP dei componenti dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio.
Missione 08/ Programma 01/ Titolo 01	N. SCHEDA CNI13288	Spese per il conferimento di incarichi a professionisti ed esperti	40.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge per Spese per il conferimento di incarichi a professionisti ed esperti.
		Totale complessivo	400.000,00	

Il comma 6 attesta la copertura degli oneri autorizzati ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 con le risorse regionali già iscritte a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03, Titolo 01 per euro 275.000,00 e al Titolo 02 per euro 125.000,00 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025 a carico dei capitoli sotto riportati che presentano la necessaria disponibilità:

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Copertura	Stanziamiento disponibile anno 2024	Nota
Missione 20 Programma 03 Titolo 01	2200310097	Fondo speciale per il finanziamento degli oneri correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi	275.000,00	- 360.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (disponibilità al netto degli accantonamenti per coperture PDL in corso di approvazione).
Missione 20 Programma 03 Titolo 02	2200320052	Fondo speciale per il finanziamento degli oneri di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi	125.000,00	- 368.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (disponibilità al netto degli accantonamenti per coperture PDL in corso di approvazione).

Il comma 7 stabilisce che, per gli anni successivi, la spesa viene autorizzata in sede di approvazione dei rispettivi bilanci.

Il comma 8 autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni allo stato di previsione della spesa necessarie ai fini della gestione per attuare le disposizioni previste da questa legge.

Articolo 33 **(Norme transitorie)**

La norma transitoria disciplina la prima applicazione della proposta di legge.
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 34
(Norme finali)

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 35
(Abrogazioni)

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 36
(Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo ha natura ordinamentale.